Articolo 40

Approvazione dei piani

[1] L'autorità competente decide sulla domanda di approvazione dei piani.

[2] Se la domanda è approvata, l'autorità competente comunica la decisione al richiedente, con un esemplare dei piani approvati e della descrizione. Il secondo esemplare è conservato dall'autorità competente per almeno dieci anni.

[3] L'autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all'INSAI una copia delle loro approvazioni dei piani.

Conformemente al capoverso 1, l'autorità competente rilascia o rifiuta l'approvazione dei piani. Di norma l'autorità competente è la rispettiva autorità cantonale. Se nell'ambito dell'approvazione dei piani deve essere rilasciata un'autorizzazione di deroga alle prescrizioni secondo l'articolo 39 OLL 3 o l'articolo 27 OLL 4, occorre dapprima consultare la SECO.

In caso di approvazione dei piani per aziende della Confederazione che non sottostanno alla procedura federale coordinata, la competenza per il rilascio dell'approvazione dei piani spetta al corrispondente Ispettorato federale del lavoro. Per quanto riguarda le approvazioni dei piani nella procedura federale coordinata, si rinvia alle spiegazioni relative all'articolo 41 OLL 4.

L'approvazione dei piani è una decisione, ossia un atto amministrativo dell'autorità, emanato per ogni singolo caso, che si fonda sul diritto pubblico e con il quale si decide in modo vincolante e imperativo, sia per il destinatario della decisione che per l'autorità che la pronuncia, in merito ai diritti e agli obblighi relativi a un rapporto giuridico di diritto amministrativo. Per essere conforme all'ordine giuridico, la decisione deve essere designata come tale, essere notificata per iscritto e contenere gli elementi seguenti:

- l'autorità che pronuncia la decisione;
- l'identità del destinatario della decisione (persona la cui situazione giuridica è regolata dalla decisione);
- una breve motivazione;
- una formula decisionale (dispositivo), vale a dire l'esatta indicazione del modo concreto in cui sono regolati i diritti e gli obblighi;
- la firma dell'autore della decisione;
- una formula di notifica (con la quale si indica l'identità delle persone alle quali è notificata, ossia comunicata, la decisione);
- l'indicazione dei rimedi giuridici (compresi l'autorità competente e il termine per interporre il ricorso).]

L'indicazione delle basi legali non è obbligatoria, ma fa parte di una motivazione corretta e della prassi usuale. La motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici possono essere tralasciate se la decisione corrisponde interamente alle richieste delle parti e se nessuna di esse rivendica una motivazione.

Tali principi si fondano sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), valida in linea di principio soltanto per le autorità federali. Essi non sono quindi vincolanti per i Cantoni, anche se questi ultimi sono generalmente soggetti ad esigenze analoghe in base alla rispettiva legislazione. I Cantoni devono invece attenersi alle disposizioni della legge sul lavoro (LL). Queste ultime stabiliscono che le decisioni prese in virtù della LL devono essere comunicate per iscritto e – in caso di rifiuto totale o parziale di una domanda – devono essere motivate e indicare il dirit-

to, i termini e l'autorità di ricorso (art. 50 cpv. 1 LL). Per la Confederazione queste esigenze sono state sostituite sul piano formale dalla PA, che è entrata in vigore dopo la legge sul lavoro.

Il capoverso 2 stabilisce che un esemplare dei documenti inoltrati è conservato dall'autorità competente. L'altro esemplare, provvisto di data e timbro, deve essere restituito al richiedente.

Conformemente al capoverso 3, le autorità cantonali e le autorità federali devono trasmettere all'INSAI una copia dell'approvazione dei piani.

Le autorità cantonali di esecuzione non sono tenute a trasmettere alla SECO una copia dell'approvazione dei piani, tranne nel caso di approvazioni che implicano una deroga secondo gli articoli 39 OLL 3 e 27 OLL 4.